



Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-596/19 P, 16 Marzo 2021, ECLI:EU:C:2021:202	Commissione c. Ungheria	Grande Sezione	/	HU	Ultima istanza	SI	/	/	Aiuti di Stato
<b>Classificazione</b>									
Diritto secondario - Aiuti di Stato									
<b>Questioni pregiudiziali</b>									
—									
<b>Dispositivo</b>									
1) L'impugnazione è respinta. 2) La Commissione europea è condannata alle spese, comprese quelle sostenute dalla Repubblica di Polonia.									
<b>Nota redazionale</b>									
Con una legge entrata in vigore il 1° settembre 2016, la Polonia ha istituito un'imposta sul settore del commercio al dettaglio. Tale imposta era basata sul fatturato mensile, realizzato da ogni rivenditore tramite la vendita di merci ai consumatori, superiore a 17 milioni di zlotys polacchi (PLN) (circa quattro milioni di euro). Tale imposta comportava due scaglioni: un'aliquota dello 0,8% si applicava al fatturato compreso tra i 17 e i 170 milioni di PLN e un'aliquota dell'1,4% gravava la parte di fatturato che superava quest'ultimo importo. In esito al procedimento di indagine formale relativo a tale misura, avviato con decisione del 19 settembre 2016, la Commissione europea ha considerato, con decisione del 30 giugno 2017, che tale imposta progressiva costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno e ha ingiunto alla Polonia di annullare tutti i pagamenti in sospeso a titolo di tale imposta, con effetto alla data della sua adozione. La Corte esamina i motivi sui quali il Tribunale si è fondato per annullare anche la decisione di avvio del procedimento di indagine formale relativa alla misura fiscale adottata da uno Stato membro. Nel caso di specie, il Tribunale ha sostanzialmente statuito che la Commissione aveva basato la qualificazione provvisoria della misura fiscale di cui trattasi come nuovo aiuto su un'analisi manifestamente erronea di quest'ultima, che di conseguenza non era in grado di suffragare sufficientemente l'esistenza di dubbi legittimi sulla qualificazione di tale misura come nuovo aiuto. Al riguardo, la Corte ricorda che il giudice dell'Unione, quando verifica la validità di una simile decisione di avvio del procedimento di indagine formale, è chiamato a esercitare un controllo solamente limitato sulla valutazione adottata dalla Commissione quanto alla qualificazione di una misura come «aiuto di Stato», ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Orbene, la Corte constata che, statuendo come ha fatto, il Tribunale si è limitato a esercitare sulla qualificazione provvisoria come aiuto di Stato, adottata dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento di indagine formale, un controllo dell'errore manifesto di valutazione e rileva a tale riguardo che esso non ha, in ogni caso, annullato tale decisione a seguito di una semplice ripetizione dei motivi che l'avevano indotto ad annullare la decisione negativa riguardante la Polonia. Di conseguenza, la Corte respinge i motivi diretti contro la sentenza del Tribunale nella parte in cui annulla la decisione di avvio del procedimento di indagine formale e l'ingiunzione di sospensione da cui era accompagnata.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN Causa selezionata per nota a sentenza pubblicata su DPTI									